# DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

**del 22 dicembre 1986**

**che proroga il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per i prodotti di competenza del trattato CECA**

(86/643/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso un trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 31 dicembre 1986 scade la decisione 86/49/CECA [1] che definisce, in attesa dell'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo alla terza convenzione ACP-CEE previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) per i prodotti di competenza del trattato CECA;

considerando che il suddetto protocollo non potrà entrare in vigore alla data indicata;

considerando che l'articolo 2 della decisione ACP-CEE n. 11/86 che proroga la decisione ACP-CEE n. 6/86 prevede che gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono prendere, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione;

considerando che è quindi opportuno prorogare la decisione 86/49/CECA oltre il 31 dicembre 1986;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

*Articolo 1*

La decisione 86/49/CECA è prorogata fino alla conclusione del negoziato del protocollo previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e comunque non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia, la presente decisione cessa di avere efficacia qualora gli accordi transitori adottati congiuntamente con gli Stati ACP non siano più in vigore.

*Articolo 2*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa prende efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

*Il Presidente*

G. SHAW

[1] GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 187.